



**COMUNE DI
SCANDIANO**

I SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.480 DEL 16/10/2020

**OGGETTO:CCNL21 MAGGIO 2018 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO
2020 COSTITUZIONE**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23 marzo 2020, esecutiva ex-
Lege, recante: "*Approvazione Nota di Aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2020-2022*";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23 marzo 2020, esecutiva ex-
Lege, titolata: "*Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi
Allegati*";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 26 marzo 2020, legalmente
esecutiva, avente ad oggetto: "*Piano Esecutivo di Gestione anni 2020, 2021 e
2022-assegnazione delle risorse finanziarie*";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 13 marzo 2019, esecutiva ai
sensi di Legge, di "*Approvazione Nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2019-2021*";

PREMESSO che l'articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018, rubricato "Fondo risorse decentrate:
costituzione", stabilisce le modalità di costituzione del fondo delle risorse decentrate del
personale non dirigente elencando ai commi 2 e 3 le risorse "stabili" e "variabili";

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 615 del 08 novembre 2018 con la quale, fra l'altro, è stato
definito l'unico importo consolidato di cui all'articolo 67, comma 1 del CCNL
21/5/2018 in € 332.222,11;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 137 del 9 luglio 2020 con la quale sono
stati emanati indirizzi in materia di risorse variabili di cui all'articolo 67, comma 3,
del predetto CCNL;

RICORDATO che con la sopra richiamata deliberazione si dava mandato alla sottoscritta
dirigente del I settore, con il supporto della Gestione unica del personale dell'Unione
Tresinaro Secchia, per la costituzione formale del fondo 2020, previa acquisizione della
positiva certificazione dell'organo di revisione sulla relazione tecnico-finanziaria da
predisporre secondo lo schema del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTE le seguenti norme del d.lgs. 165/2001:

- l'articolo 40, comma 3-bis, che stabilisce che: *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.”;*
- l'articolo 40-bis, comma 1 che dispone che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, ... omissis ... Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;*
- l'articolo 40, comma 3-quinquies che stabilisce: *“... gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.”;*

RICORDATO che l'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 stabilisce: *“2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*

DATO ATTO che l'importo unico consolidato di cui all'art. 67 comma 1 CCNL 21/5/2019, così come definito nella determinazione n. 615 del 08 novembre 2018, risulta essere così composto:

CCNL 22 gennaio 2004 art. 31, comma 2	Unico importo consolidato ai sensi del CCNL 22 gennaio 2004 (come da comunicazione del Conto annuale)	€ 262.493,28
CCNL 22 gennaio 2004 art. 32, comma 1	0,62% monte salari 2001	€ 20.670,09
CCNL 22 gennaio 2004 art. 32, comma 2	0,50% monte salari 2001 (spesa)	€ 16.669,42

	personale/entrate correnti <39%)	
CCNL 22 gennaio 2004 art. 32, comma 7	0,20% monte salari 2001 (spesa personale/entrate correnti <39%) per alte professionalità	€ 6.667,77
CCNL 9 maggio 2006, art. 4, comma 1	0,50% monte salari 2003 (spesa personale/entrate correnti <39%)	€ 16.206,62
CCNL 11 aprile 2008, art. 8, comma 2	0,60% del monte salari 2005 (spesa personale/entrate correnti <39%)	€ 22.242,02
Dichiarazioni congiunte: 14 al CCNL 22 gennaio 2004, 4 al CCNL 9 maggio 2006 e 1 al CCNL 31 luglio 2009	Rideterminazione fondo progressioni storiche	€ 10.862,87
CCNL 5 ottobre 2001, art. 4, comma 2 (cessati fino al 31.12.2016)	RIA e ad personam del personale cessato	€ 41.483,44
CCNL 1° aprile 1999 art. 15, comma 1, lettera f) (fino al 31.12.2017)	Risparmi applicazione art. 2, comma 3, d.lgs. 29/1993	0,00
CCNL 1° aprile 1999 art. 15, comma 1, lettera l) (fino al 31.12.2017)	Personale trasferito	0,00
CCNL 1° aprile 1999 art. 15, comma 5 (parte incremento dotazioni) (fino al 31.12.2017)	Incremento dotazioni organiche	0,00
CCNL 21 maggio 2018, art. 67, comma 1,	Decurtazione risorse destinate nell'anno alla retribuzione di posizione di risultato delle posizioni organizzative	-€ 65,073,40
TOTALE		€ 332.222,71

PRESO atto degli effetti delle nuove disposizioni contrattuali che determinano il seguente incremento di risorse stabili, ai sensi dell'art. 67 comma 2:

CCNL 21 maggio 2018, art. 67, comma 2, lettera a)	Incremento € 83,20 per dipendenti in servizio al 31.12.2015 (dal 1° gennaio 2019)	10.816,00
CCNL 21 maggio 2018, art. 67, comma 2, lettera b) (dal 01.01.2018)	Rideterminazione fondo progressioni storiche	4.783,19
CCNL 21 maggio 2018, art. 67, comma 2, lettera c) (cessati dal 1.1.2017)	RIA e ad personam personale cessato	8.636,21
CCNL 21 maggio 2018, art. 67, comma 2, lettera d) (dal 01.01.2018)	Risorse riassorbite ai sensi art. 2, comma 3, d.lgs. 165/2001	0,00
CCNL 21 maggio 2018, art. 67, comma 2, lettera e) (dal 01.01.2018)	Personale trasferito	0,00
CCNL 21 maggio 2018, art. 67, comma 2, lettera f)	Solo per le Regioni	0,00
CCNL 21 maggio 2018, art. 67, comma 2, lettera g) (dal 01.01.2018)	Riduzione stabile straordinari	0,00
CCNL 21 maggio 2018, art. 67, comma 2, lettera h) (dal 01.01.2018)	Incremento dotazioni organiche	0,00

DATO atto che si rende necessario apportare le seguenti decurtazioni al fondo risorse decentrate:

Decurtazione art. 9 comma 2bis D.L. n. 78/2010	- 34.866,69
Decurtazione per trasferimento ad Unione	- 95.533,67
Riduzione incremento € 83,20 per dipendenti in servizio al 31.12.2015 trasferiti all'Unione (dal 1° gennaio 2019)	- 1.081,60
Decurtazione per rispetto del limite fondo anno 2016	- 2.500,00

Totale decurtazioni	- 134.031,96
---------------------	--------------

Dato infine atto che la deliberazione di Giunta comunale n. 137 del 9 luglio 2020 ha autorizzato lo stanziamento delle seguenti risorse variabili:

Art. 67, comma 3, lettera d)	RIA e ad personam cessati nel 2019	660,24
Art. 67, comma 3, lettera e)	Risparmi straordinario anno 2019	0,00
Art. 68, comma 1	Residuo risorse stabili anno 2019	0,00
Art. 67, comma 3, lettera h) e comma 4,	Incremento max 1,2 monte salari 1997 (applicato lo 0,50%)	13.189,34
Art. 67, comma 3, lettera i) e comma 5, lettera b)	Incremento di risorse variabili da destinare al conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, contenuti nel piano della performance	23.500,00

RICORDATO che:

- l'ente è sottoposto alla limitazione prevista dall'articolo 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, in base alla quale il trattamento accessorio complessivo non può superare la somma di € 376.378,84, così determinata:

Fondo dipendenti	245.260,75
Stanziamento Posizioni organizzative	65.073,40
Fondo dirigenti	66.044,69
Totale	€ 376.378,84

- le parti contrattuali in calce al CCNL 21 maggio 2018 hanno inserito la dichiarazione congiunta n. 5, che testualmente recita: *“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”*;
- la Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG ha confermato che i predetti incrementi sono esclusi dalla limitazioni del fondo;
- infine, l’art.11 comma 1 del D.L. n.135/2018 testualmente recita *“1. In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*
a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facolta' assunzionali vigenti, successivamente all’entrata in vigore del citato articolo 23.”

VISTA l'allegata relazione tecnico-finanziaria di cui alla circolare n. 25/2012 della Ragioneria generale dello Stato predisposta relativamente alla parte di costituzione del fondo, redatta dalla Gestione unica del personale, dalla quale risulta:

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse stabili	356.458,11
Risorse variabili	37.349,58
Totale fondo tendenziale	393.807,69
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse	-134.031,96
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Totale Fondo sottoposto a certificazione	259.775,73

Di cui risorse NON sottoposte a limitazioni	14.517,59
Di cui risorse sottoposte a limitazioni	245.258,14

ACQUISITA l'istruttoria del presente provvedimento redatta dalla Gestione unica del personale dell'Unione Tresinaro Secchia, consistente nella presente proposta di determinazione e nell'allegata relazione;

ACQUISITA la certificazione positiva della predetta relazione di costituzione del fondo da parte dell'organo di revisione, come da verbale n.26, in atti al n. 22074 di protocollo del 16/010/2020 allegato al presente atto;

VISTI infine:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di quantificare, per le motivazioni richiamate in premessa costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, il fondo risorse decentrate per l'anno 2020, come risultante dall'allegata relazione tecnico finanziaria, come segue:

Tipologia	Riferimento contrattuale	Descrizione	Importo
Stabili	CCNL 21 maggio 2018, art. 67 comma 1	Unico Importo consolidato (UIC)	332.222,71
	CCNL 21 maggio 2018, art. 67, comma 2, lettera a)	Incremento € 83,20 per dipendenti in servizio al 31.12.2015 (dal 1° gennaio 2019) – non soggette al limite fondo 2016	10.816,00
	CCNL 21 maggio 2018, art. 67, comma 2, lettera b)	Rideterminazione fondo progressioni storiche - non soggette al limite fondo 2016	4.783,19
	CCNL 21 maggio 2018, art. 67, comma 2, lettera c) (cessati dal 1.1.2017)	RIA e ad personam personale cessato	8.636,21
	Totale risorse stabili		
	Art. 67, comma 3, lettera d)	Ratei RIA e ad personam cessati nel 2018	660,24
	Art. 67 comma 3 lettera h) e comma 4	Incremento max 1,2 monte salari 1997 (applicato lo 0,50%)	13.189,34
	Art. 67, comma 3, lettera i) e comma 5, lettera b)	Incremento di risorse variabili da destinare al conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, contenuti nel piano della performance	23.500,00
	Totale risorse variabili		
Decurtazioni	Art. 9 comma 2bis D.L. n. 78/2010	Decurtazioni rispetto limite 2010	- 34.866,69
	CCNL 21 maggio 2018, art. 67, comma 2, lettera a)	Riduzione incremento € 83,20 per dipendenti in servizio al 31.12.2015 trasferiti all'Unione (dal 1° gennaio 2019) non soggette al limite fondo 2016	- 1.081,60

	Art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017	Decurtazione per rispetto limite fondo 2016	- 2.550,00
		Decurtazione per trasferimenti all'Unione Tresinaro Secchia	- 95.533,67
		Totale decurtazioni	-134.031,96
Totali		Totale fondo sottoposto a certificazione	259.775,73
		Di cui risorse NON sottoposte a limitazioni	14.517,59
		Di cui risorse sottoposte a limitazioni	245.258,14

2. Di dare atto che il fondo complessivo delle risorse decentrate anno 2020, così come sopra determinato, rispetta il limite previsto dall'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 (Fondo anno 2016 - quantificato in € 245.260,75)
3. di dare atto che le somme relative trovano copertura negli appositi stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022;
4. di dare atto che le somme variabili saranno riverificate a consuntivo;
5. di comunicare il presente atto alle parti sindacali in sede di avvio delle trattative.

Li 16/10/2020

Il Dirigente
Stefania Lugari / INFOCERT SPA
 Documento firmato digitalmente
 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)